

# Comune di Nibionno



---

## PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE IN PROSSIMITÀ DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

*Elaborato Tecnico redatto in conformità ai disposti del Decreto  
Ministeriale 9 maggio 2001*

---

### STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO

Commessa n°:	Revisione.:	Data emissione:	Tipo documento:
212-17	01	agosto 2018	Report Finale



## SOMMARIO

### PRIMA PARTE: INQUADRAMENTO NORMATIVO ..... 4

#### 1 INTRODUZIONE ..... 5

##### 1.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO ..... 5

##### 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE D.M. 9 MAGGIO 2001 ..... 6

###### 1.2.1 FINALITÀ DEL DECRETO ..... 6

###### 1.2.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE..... 7

##### 1.3 GLOSSARIO ..... 7

#### 2 SISTEMA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLE SCELTE E DELLE DECISIONI ..... 8

##### 2.1 FASI DI LAVORO ..... 8

###### 2.1.1 ELEMENTI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI VULNERABILI ..... 9

###### 2.1.2 ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI ..... 11

##### 2.2 DETERMINAZIONE DELLE AREE DI DANNO..... 12

###### 2.2.1 VALORI DI SOGLIA ..... 12

###### 2.2.2 AREE DI DANNO..... 15

##### 2.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE, INFRASTRUTTURALE E AMBIENTALE..... 15

###### 2.3.1 COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ..... 15

###### 2.3.2 COMPATIBILITÀ CON LE INFRASTRUTTURE ..... 19

###### 2.3.3 COMPATIBILITÀ CON GLI ELEMENTI AMBIENTALI ..... 19

##### 2.4 INDIVIDUAZIONE AREE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE..... 21

##### 2.5 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE ..... 22

###### 2.5.1 INFORMAZIONI FORNITE DAI GESTORI..... 22

###### 2.5.2 VALUTAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ ALL'ART. 10 DEL D.LGS. 105/2015..... 22

##### 2.6 CONTENUTI DELL'ELABORATO TECNICO “RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE”..... 23

### SECONDA PARTE: ELABORATO TECNICO “RIR” ..... 24

#### 3 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE EX D.LGS. 105/2015 ..... 25

##### 3.1 SITAB P. E. S.p.A. .... 25

###### 3.1.1 GENERALITÀ ..... 26

###### 3.1.2 PERICOLOSITÀ ..... 29

###### 3.1.3 RISULTATI DELL'ANALISI DI RISCHIO FORNITA DAL GESTORE: EVENTI TERRITORIALI.. 30

###### 3.1.4 ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE A SITAB P.E. S.p.A..... 31

###### 3.1.5 VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE..... 31

##### 3.2 SICOR S.R.L. .... 32

###### 3.2.1 GENERALITÀ ..... 32

###### 3.2.2 PERICOLOSITÀ ..... 34

###### 3.2.3 RISULTATI DELL'ANALISI DI RISCHIO FORNITA DAL GESTORE: EVENTI TERRITORIALI.. 38

###### 3.2.4 VALUTAZIONI DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE..... 39

## **PREMESSA**

Il D.M. 09/05/2001 dà gli strumenti alle autorità competenti per una corretta pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

In particolare, in riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, si crea la necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Le norme contenute nel suddetto decreto sono finalizzate a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio.

Si applicano, inoltre, ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alle Regioni è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e dal D.M. 09/05/2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.

Le Regioni devono assicurare, inoltre, il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 15 ed Allegato 5 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.

La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al raggiungimento delle finalità del decreto nell'ambito delle proprie competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Alla Provincia, e alle città metropolitane, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, costituisce - rispetto al tema trattato - l'unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio.

Alle Amministrazioni comunali, sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, spetta il compito di adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del Comune stesso.



---

## PRIMA PARTE: INQUADRAMENTO NORMATIVO

## 1 INTRODUZIONE

Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105., stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali dell'area.

Sino all'emanazione nuovo decreto relativo alla pianificazione territoriale, l'art. 22 "Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione" del D.Lgs. 105/2015 al comma 4 dichiara che debbono continuare ad essere applicate le disposizioni del D.M. 9/5/2001.

Attraverso questo tipo di progettazione e pianificazione territoriale vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate da presenza di stabilimenti soggetti agli obblighi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Ovvero, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, si stabilisce di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali stabilendo delle classi di compatibilità.

### 1.1 Normative di riferimento

Il Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, stabilisce con il decreto ministeriale 9 maggio 2001, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, in ottemperanza a quanto stabilito da:

- la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150,
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione",
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale",
- la legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa del 15 marzo 1997, n.59, di cui al decreto attuativo 31 marzo 1998, n.112,
- il decreto del Presidente della Repubblica n.447 del 20/10/1998, Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
- il decreto legislativo del Governo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, **in particolare all'art. 22 "Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione"**,

- il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n.195 del 22 agosto 2000.

Inoltre la Regione Liguria ha provveduto ad emanare le seguenti norme in materia urbanistica:

- Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005, Legge per il governo del territorio.

La legge regionale non disciplina in maniera specifica le aziende a Rischio di incidente rilevante, ma all'art. 10 comma 1 lettera c) dice che *"il Piano delle Regole individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante"*.

## 1.2 Campo di applicazione D.M. 9 maggio 2001

Il Decreto interessa i **Comuni** sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Risultano essere interessati anche:

- ↳ le **Province** (e le città metropolitane), alle quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio,
- ↳ le **Regioni**, competenti nella materia urbanistica ai sensi dell'art.117 Cost. e dei successivi decreti del Presidente della repubblica, che assicurano il coordinamento delle norme in materia.

L'applicazione del D.M. 9 maggio 2001 è prevista nei casi di:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
- d) variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

### 1.2.1 Finalità del Decreto

Il decreto, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi.

Quanto sopra risponde ad una precisa indicazione della Comunità Europea che richiede esplicitamente alle Autorità competenti dei diversi Stati europei di adottare "politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti" compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

### 1.2.2 Modalità di applicazione

Il Decreto prevede l'introduzione di un **Elaborato Tecnico** "Rischio di incidenti rilevanti (**RIR**)" relativo al controllo dell'urbanizzazione da inserire tra gli strumenti urbanistici e redatto secondo quanto previsto dall'Allegato al decreto stesso.

L'Elaborato tecnico si deve collegare al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio.

Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio del permesso di costruire e DIA o titoli equipollenti si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

Il permesso di costruire e DIA o titoli equipollenti, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, sono soggetti al parere tecnico dell'autorità competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti al predetto decreto legislativo.

Nei casi previsti dal D.M. 9 maggio 2001, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

### 1.3 Glossario

Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle metodologie indicate nel decreto ministeriale 9 maggio 2001 si riporta, di seguito, un glossario dei termini utilizzati:

- ❖ **ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI:** Elementi del territorio che - per la presenza di popolazione e infrastrutture oppure in termini di tutela dell'ambiente - sono individuati come specificamente vulnerabili in condizioni di rischio di incidente rilevante.
- ❖ **AREE DI DANNO:** Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.
- ❖ **AREE DA SOTTOPORRE A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE:** Aree individuate e regolamentate dai piani territoriali e urbanistici, con il fine di governare l'urbanizzazione e in particolare di garantire il rispetto di distanze minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno.
- ❖ **COMPATIBILITÀ TERRITORIALE E AMBIENTALE:** Situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza.


ferme restando comunque le definizioni contenute e rubricate dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, è bene sapere che:

- ❖ «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
- ❖ «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- ❖ «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1.

## 2 SISTEMA DI ANALISI E DI VALUTAZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLE SCELTE E DELLE DECISIONI

### 2.1 Fasi di lavoro

La sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica da seguire è rappresentata dallo schema di flusso di seguito riportato.



### 2.1.1 Elementi territoriali e infrastrutturali vulnerabili

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva Tabella 1.

Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.).

Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

La categorizzazione del territorio esposta nella Tabella 1 tiene conto di alcune valutazioni dei possibili scenari incidentali, e in particolare dei seguenti criteri:

- ☒ la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste;
- ☒ la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;
- ☒ la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;
- ☒ la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate;
- ☒ la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che riguardano i singoli casi specifici, sarà necessario ricondurre alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa.

Le Regioni, nell'ambito della definizione della disciplina regionale attuativa del presente decreto, potranno integrare i contenuti della Tabella 1, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia urbanistica e ambientale.

Il Territorio viene suddiviso in Categorie da A (area densamente abitata) a F (area entro i confini dello stabilimento) in funzione dell'indice di edificazione esistente, della presenza di luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità, di locali di pubblico spettacolo, mercati, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli.

Per le categorie **E** ed **F** si deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 19 e dall'Allegato E del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, ove applicabile. In particolare si classificheranno di categoria territoriale **F** le aree entro i confini di uno stabilimento di soglia inferiore e superiore, mentre saranno da considerare in **E** tutte le altre tipologie di attività industriali.

In applicazione ai dettami dell'art. 19, qualora fosse stata definita un'area ad elevata concentrazione industriale, ovvero sia stato individuato l'obbligo di redigere un rapporto di sicurezza integrato e il relativo piano di emergenza integrato, sarà possibile estendere le definizioni di area di categoria **F** all'intero polo industriale (la gestione unitaria dell'emergenza permette di configurare il polo come un'unica realtà funzionale).

CATEGORIE TERRITORIALI	
<b>CATEGORIA A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).</li> </ul>
<b>CATEGORIA B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).</li> <li>▪ Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).</li> </ul>
<b>CATEGORIA C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).</li> <li>▪ Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).</li> </ul>

<b>CATEGORIA D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..</li> </ul>
<b>CATEGORIA E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.</li> </ul>
<b>CATEGORIA F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Area entro i confini dello stabilimento.</li> <li>▪ Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.</li> </ul>

**Tabella 1** - Categorie territoriali ex D.M. 9/5/2001

### 2.1.2 Elementi ambientali vulnerabili

Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente:

- Beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
- Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);
- Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).

La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potrà considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del sottosuolo.

In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.

In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verrà effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di settore.

Le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente.

## 2.2 Determinazione delle aree di danno

### 2.2.1 Valori di soglia

Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi.

Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere.

In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella successiva Tabella 2.

Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, il gestore esprime le aree di danno con riferimento ai valori di soglia di Tabella 2.

In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture; in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e della durata.

Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati al punto 2.1.2 è invece correlato alla dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente determinabili a priori mediante l'uso di modelli di vulnerabilità.

L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo le indicazioni qualitative di cui al punto 2.3.3. Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle linee guida di pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della Protezione Civile e con quelli definiti nel decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)" e decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".

La necessità di utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria uniformità di trattamento per i diversi stabilimenti, ma anche per rendere congruenti i termini di sorgente utilizzati nel controllo dell'urbanizzazione con quelli per la pianificazione di emergenza esterna e per l'informazione alla popolazione.

Le tipologie di effetti fisici da considerare sono i seguenti:

#### ❖ **Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE)**

I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta ( $\text{kW}/\text{m}^2$ ). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto, in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.

#### ❖ **Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball)**

Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile pressurizzato, è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di 10-40 secondi, dipendentemente dalla quantità coinvolta. Poiché in questo caso la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kj/m<sup>2</sup>). Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze massime per la proiezione di frammenti di dimensioni significative, riscontrate nel caso tipico del GPL.

#### ❖ **Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)**

Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.

#### ❖ **Onda di pressione (VCE)**

Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce, in particolare, alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di frammenti e, specialmente, crollo di edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più appropriata la considerazione della sola letalità diretta, dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.

#### ❖ **Proiezione di frammenti (VCE)**

La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse dimensioni, viene considerata essenzialmente per i possibili effetti domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo sfondamento di serbatoi ed apparecchiature. Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata dall'impatto e quindi la bassa probabilità che in quell'area si trovi in quel preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione del singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale rappresentato dallo stabilimento per il singolo individuo (in assenza di effetti domino).

#### ❖ **Rilascio tossico**

Ai fini della valutazione dell'estensione delle aree di danno relative alla dispersione di gas o vapori tossici, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici:

- IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.
- LC50 (30min,hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti umani esposti per 30 minuti.

Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante il metodo TNO. Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento può responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilità di adottare valori di soglia diversi da quelli di Tabella 2.

VALORI DI SOGLIA						
Scenario incidentale	Parametro di riferimento	Elevata letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni Strutture Effetto domino
Incendio di pozza <sup>(1)</sup>	Radiazione termica stazionaria	12,5 kW/m <sup>2</sup>	7 kW/m <sup>2</sup>	5 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>	12,5 kW/m <sup>2</sup>
Bleve Fireball <sup>(2)</sup>	radiazione termica variabile	Raggio fireball	350 kJ/m <sup>2</sup>	200 kJ/m <sup>2</sup>	125 kJ/m <sup>2</sup>	200-800 m <sup>(3)</sup>
Flash fire <sup>(4)</sup>	radiazione termica istantanea	LFL	1/2 LFL			
UVCE <sup>(5)</sup>	sovrappressione di picco	0,6 bar 0,3 bar	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rischio tossico	Concentrazione in atmosfera	CL50 <sup>(6)</sup>	<sup>(7)</sup>	IDLH <sup>(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	

Tabella 2 - Valori di soglia

- (1) I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m<sup>2</sup>). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per il possibile effetto domino rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. per esposizioni di lunga durata.
- (2) Il fenomeno è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di qualche decina di secondi, dipendentemente dalla quantità di combustibile coinvolta. Poiché in questo campo la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbito (kJ/ m<sup>2</sup>).
- (3) Secondo la tipologia del serbatoio
- (4) Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al tempo di passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è da attendersi una letalità estesa solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.
- (5) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar, spazi aperti), ma anche alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatto di frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar, da assumere in presenza di edifici o altre strutture il cui collasso possa determinare letalità indiretta). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.

- (6) CL50 (Concentrazione letale 50%) - il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione, che causa il 50% di letalità in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione di 30 minuti. Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento, ad es. mediante il metodo TNO. L'unità di misura è mg/m<sup>3</sup> o ppm
- (7) Per quanto riguarda inizio letalità e lesioni reversibili il D.M. 9 maggio 2001 non riporta alcun valore di riferimento; a livello di letteratura è possibile riferirsi rispettivamente a LCLo (Lethal Concentration Low) e LOC (Level Of Concern); dal punto di vista della pianificazione territoriale occorre invece valutare caso per caso in funzione della presenza di target particolarmente sensibili.
- (8) IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) - Valore di tollerabilità per 30 minuti senza che si abbiano danni irreversibili per la salute umana. L'unità di misura è mg/m<sup>3</sup> o ppm

## 2.2.2 Aree di danno

Le aree di danno vengono determinate sulla base dei livelli di soglia indicate in Tabella 2.

Per gli stabilimenti di soglia superiore soggetti alla presentazione del Rapporto di sicurezza, la determinazione delle aree di danno viene effettuata nei termini analitici richiesti per la stesura del documento ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni dell'istruttoria per la valutazione del Rapporto di sicurezza.

Per gli stabilimenti di soglia inferiore, vengono prese in considerazione le informazioni e gli elementi tecnici forniti dai gestori in riferimento al Sistema di Gestione Sicurezza di cui agli allegati 3 e B del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 e conformemente alle definizioni ed alle soglie indicate in Tabella 2.

Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali significative individuate, la classe di probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle Tabella 3 e Tabella 4.

La definizione delle aree di danno dovrebbe prevedere anche i seguenti criteri:

- ☒ **incidenti di tipo puntuale** (ad es. rilascio in bacino di contenimento) sono stati rappresentati come cerchi nell'intorno del punto di rilascio;
- ☒ **incidenti di tipo lineare** (ad es. rilascio da tubazione) sono stati rappresentati come involuppi di cerchi aventi origine nei diversi punti della linea in oggetto;
- ☒ **incidenti di tipo areale** (ad es. rottura fusto in un piazzale) sono stati rappresentati come involuppi di cerchi aventi origine nei diversi punti dell'area in oggetto.

## 2.3 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale, infrastrutturale e ambientale

### 2.3.1 Compatibilità territoriale

Per la formulazione dell'Elaborato Tecnico, nell'ambito di un approccio basato sulla valutazione del rischio, nel quale vengono effettuate delle valutazioni di compatibilità tra lo stabilimento e gli elementi territoriali effettivamente presenti, sulla base del rischio associato agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in esame, si utilizza una metodologia che, pur semplificata e parametrizzata, conduce ad una rappresentazione sufficientemente precisa e ripetibile del livello di rischio rappresentato dalla specifica realtà stabilimento/territorio.

Tale approccio trova un ampio riscontro nell'applicazione dei decreti applicativi del DPR 175/88 e, in particolare:

- decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)";
- decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".

Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 19 decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105., stante la estensiva significatività delle interazioni tra stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali, si renderà necessario, per la completezza delle valutazioni, fare riferimento anche agli esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari soggetti e, quindi, su di un approccio più estesamente probabilistico.

La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105., opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertinenti.

Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell'ambito del processo di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio.

Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 e 8, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità in Tabella 1, con l'involuppo delle aree di danno, come evidenziato dalle successive Tabella 3 e Tabella 4.

Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI CON GLI STABILIMENTI				
Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
< 10-6	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
10-4 - 10-6	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10-3 - 10-4	F	EF	DEF	CDEF
> 10-3	F	F	EF	DEF

**Tabella 3** - Categorie territoriali compatibili in presenza di variante urbanistica

**CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI CON GLI STABILIMENTI**  
**(per il rilascio di permesso di costruire e DIA o titoli equipollenti**  
**in assenza di variante urbanistica)**

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
< 10 <sup>-6</sup>	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10 <sup>-4</sup> - 10 <sup>-6</sup>	F	EF	DEF	CDEF
10 <sup>-3</sup> - 10 <sup>-4</sup>	F	F	EF	DEF
> 10 <sup>-3</sup>	F	F	F	EF

**Tabella 4** - Categorie territoriali compatibili in assenza variante urbanistica

Le lettere indicate nelle caselle delle Tabella 3 e Tabella 4 fanno riferimento alle categorie territoriali descritte nella Tabella 1, mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto sopra descritto.

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla Tabella 3.

Per il rilascio del permesso di costruire e DIA o titoli equipollenti in assenza della variante urbanistica si utilizza la Tabella 4.

Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico-architettonici.

Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile stabilire se l'elemento considerato sia interessato dall'evento incidentale ipotizzato.

In particolare in Tabella 2, alla quinta colonna, sono definite le tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi, per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture.

Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali aree siano presenti i suddetti elementi, si introducono negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni per la realizzazione dell'opera ovvero per la protezione dell'elemento.

Nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 19 decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105., le interazioni tra stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali può essere particolarmente significativa. Di conseguenza il D.M. 9 maggio 2001 indica che, per la completezza delle valutazioni, risulta opportuno fare riferimento anche agli esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari soggetti e, quindi, su di un approccio più estesamente probabilistico.

A tal proposito il decreto non dà ulteriori delucidazioni, ma risulta opportuno in questi casi approfondire le possibili interazioni tra diverse realtà industriali interconnesse.

Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche:

- Decreto Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996, "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto G.P.L., pubblicato nel S.O. n.113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996.)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998, "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici), pubblicato nel S.O. n.188 alla Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 1998.

L'approccio in questo caso è prettamente deterministico, si basa sulla definizione della migliore tecnologia costruttiva dei depositi (quattro classi da I a IV in modo decrescente dal punto di vista dello standard tecnologico), e viene calcolato con un metodo indicizzato definito negli specifici decreti.

Le tabelle di compatibilità territoriale sono di seguito riportate.

<b>CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI PER DEPOSITI ESISTENTI</b>				
Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
II	EF	DEF	CDEF	BCDEF
III	F	EF	DEF	CDEF
IV	F	F	EF	DEF

**Tabella 5 -** Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti

<b>CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI PER DEPOSITI NUOVI</b>				
Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	EF	DEF	CDEF	ABCDEF
II	F	EF	DEF	BCDEF
III	F	F	EF	CDEF

**Tabella 6 -** Categorie territoriali compatibili per depositi nuovi

Si procede all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale presenti nell'intorno dell'azienda, e più in dettaglio all'interno delle aree di danno ricadenti all'esterno del confine di

stabilimento, e si definisce un primo grado di compatibilità territoriale. Successivamente, la valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante la categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e, secondo quanto indicato nella Tabella 1.

A tal fine occorre calcolare l'indice di edificabilità effettivo (indice fondiario  $m^3/m^2$ ) al fine di valutare la congruenza con la classificazione della compatibilità territoriale.

### 2.3.2 Compatibilità con le infrastrutture

Con riferimento alle infrastrutture, ovvero reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, etc., il DM 9 maggio 2001 tende ad escludere un'incompatibilità in assenza di luoghi di stazionamento di persone (caselli autostradali, aree di servizio, stazioni ferroviarie, etc.).

Nel presente Elaborato Tecnico si è deciso di inserire un criterio di compatibilità anche per le infrastrutture adottato per la prima volta dalla Provincia di Modena nel PRIR - *Variante al PTCP inerente le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 09/05/2001 e del D.lgs 334/99* (Variante PTCP approvata con D.C.P. n. 48 del 24/03/2004).

Tale criterio prevede che per le infrastrutture di trasporto si accertino le situazioni di compatibilità se le aree di danno intersecano zone con compatibilità F ed EF.

In tal caso occorre intervenire a livello di Piano di Emergenza, garantendo cioè il coordinamento tra il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento e le società di gestione delle infrastrutture (Strade Statali, Strade Provinciali, Ferrovie dello Stato, etc.) ove non sia già in atto un Piano di Emergenza Esterno che affronti specificatamente l'argomento.

In particolare se le infrastrutture di cui sopra intersecano le aree di danno con compatibilità F, è opportuno concordare con il gestore interventi che permettano una riduzione del danno, sia in termini di prevenzione (riduzione delle probabilità di accadimento) che in termini di protezione (muri, barriere d'acqua o altro).

Con riferimento alle reti tecnologiche valgono le stesse considerazioni (Piano di emergenza coordinato per F ed EF e analisi specifica di riduzione del rischio per aree di categoria F), ma solo per gli eventi di tipo Incendio di pozza, Bleve, Fireball, Flash fire, UVCE, e non per "rilascio tossico" (vedi la Tabella 2 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001).

### 2.3.3 Compatibilità con gli elementi ambientali

Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale.

Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia.

Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose. La definizione della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali vulnerabili di cui al punto 6.1.2 dell'Allegato al D.M: 9/5/2001, a seguito di valutazione, effettuata dal gestore, sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale. Le categorie di danno ambientale sono così definite:

<b>DANNO SIGNIFICATIVO</b>	danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;
<b>DANNO GRAVE</b>	danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi

**Tabella 7** - Categorie di danno ambientale

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal presente decreto, è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave. Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili il Comune può procedere ai sensi dell'articolo 22, comma 2 e 8 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105., invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno.

Si precisa però che, per stabilimenti esistenti, il Comune può invitare il gestore a trasmettere all'autorità competente le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.

Per valutare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, si deve fare riferimento, alla normativa di settore, attualmente al titolo IV del D. lgs. 152/2006 s.m.i.

In analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015. per i rischi territoriali si è deciso di definire un criterio di classificazione della pericolosità ambientale.

Nello sviluppo dell'elaborato tecnico verrà valutata e discriminata la pericolosità ambientale di ciascuna azienda a Rischio di incidente Rilevante sulla base della seguente "Classificazione di pericolosità ambientale": sono state definite tre classi di pericolosità per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti dal punto di vista di un possibile inquinamento ambientale: bassa, media e alta, secondo quanto riportato nella seguente Tabella 8.

CLASSE DI PERICOLOSITÀ AMBIENTALE	TIPOLOGIA DI SOSTANZE PRESENTI
<b>Elevata</b>	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (sezione E) in quantità superiore alle soglie di cui all'Allegato 1 Parte 1 colonna 2 D.Lgs. 105/2015
<b>Media</b>	Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (sezione E) in quantità inferiore alle soglie di cui all'Allegato 1 Parte 1 colonna 2 (e superiori al 10% della soglia stessa) e/o presenza di sostanze tossiche (sezione H) in quantità superiore alle soglie di cui all'Allegato 1 Parte 1 colonna 2 D.Lgs. 105/2015
<b>Bassa</b>	Casi rimanenti: sostanze sezione P, sezione O

**Tabella 8 - Classe di pericolosità ambientale.**

Le informazioni da impiegare per procedere alla classificazione di pericolosità ambientale delle aziende sono quelle direttamente consegnate dai gestori e relative alla tipologia e ai quantitativi delle sostanze pericolose detenute.

#### **2.4 Individuazione aree da sottoporre a specifica regolamentazione**

La pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi.

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale deve tendere a riportare a coerenza, in termini di pianificazione sovracomunale, le interazioni tra stabilimenti, destinazioni del territorio e localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione.

Nel caso di pianificazione di area vasta occorre, pertanto, individuare e definire i rapporti tra localizzazione degli stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali e comportano un allargamento dei fattori di rischio sui comuni limitrofi.

A seconda dei casi specifici, delle diverse normative regionali e delle attribuzioni di competenze derivate dai processi di delega in corso, si possono prefigurare varie modalità di attivazione delle procedure di variazione della pianificazione territoriale, in rapporto anche alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica.

Si può ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte dalla determinazione degli indirizzi generali a livello provinciale, da parte del piano territoriale di coordinamento, per arrivare ad una individuazione e disciplina specifica delle aree sottoposte a regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale.

Ma si possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la direzione opposta, dal Comune alla Provincia.

Si possono infine ipotizzare processi e strumenti di co-pianificazione e concertazione che contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto del territorio e attivano le procedure di riconformazione della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica.

## 2.5 Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione

### 2.5.1 Informazioni fornite dai gestori

1. Il gestore di uno stabilimento di soglia inferiore o superiore soggetto agli obblighi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti le seguenti informazioni:
  - ✎ Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 2.2.1, ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della fonte di pericolo, su base cartografica aggiornata;
  - ✎ per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998;
  - ✎ per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento;
  - ✎ per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili.
2. Per gli stabilimenti esistenti di soglia inferiore, il gestore trasmette alle stesse Autorità (citate al punto 1) le suddette informazioni, ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dagli allegati 5, 3 e B del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, soprattutto nel solo caso in cui siano state individuate aree di danno esterne all'area dello stabilimento.
3. Per i nuovi stabilimenti sono trasmesse dal gestore alle medesime autorità (citate al punto 1) le informazioni necessarie all'atto della presentazione del rapporto preliminare di sicurezza per il rilascio del nullaosta di fattibilità di cui all'art. 17 c.2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. o, per gli stabilimenti di soglia inferiore all'atto della richiesta del permesso di costruire e DIA o titoli equipollenti.

### 2.5.2 Valutazioni fornite dall'autorità all'art. 10 del D.Lgs. 105/2015

Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e, per il rilascio del permesso di costruire e DIA o titoli equipollenti:

- ❖ per gli stabilimenti di soglia superiore le informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai sensi dell'art. 15, comma 2 c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate nel rapporto in modo organico e sistematico all'interno di un apposito allegato concernente elementi per la pianificazione del territorio;
- ❖ le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore;
- ❖ gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più completo e corretto giudizio di compatibilità territoriale e ambientale, valutati, tra l'altro, sulla base di: presenza di specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area; adozione di particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure

tecniche complementari ai sensi dell'art. 22 comma 2 e 8, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

## 2.6 Contenuti dell'Elaborato tecnico "Rischi di Incidente Rilevante"

L'Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, contiene, di norma:

- le informazioni fornite dal gestore (ricavate dal rapporto di sicurezza per gli stabilimenti si soglia superiore o fornite specificatamente dal gestore per quelli di soglia inferiore)
- l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica aggiornata gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica aggiornata dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- l'individuazione e la disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui all'art. 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. (Comitato Tecnico Regionale presso l'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco; Regione o Provincia autonoma competente);
- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza (Piano di Emergenza Esterno della Prefettura) e di protezione civile (comunali/provinciali).

In presenza di aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, occorre tenere conto delle risultanze, ove disponibili, della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area e del relativo piano di intervento.

---

## SECONDA PARTE: ELABORATO TECNICO “RIR”

### 3 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE ex D.LGS. 105/2015




Figura 1 – Inquadramento territoriale stabilimenti RIR

#### 3.1 SITAB P. E. S.p.A.

Le informazioni relative all'azienda di seguito trascritte ed elaborate sono state tratte dai seguenti documenti:

- ⊗ Modulo di Notifica e di Informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23 al D.Lgs. 105/2015
- ⊗ Esiti istruttoria tecnica del Rapporto di Sicurezza (sviluppato ex art. 8 D.Lgs. 334/99 s.m.i.) parere favorevole, nota del 5 giugno 2012.
- ⊗ Rapporto di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e non ancora istruito
- ⊗ Piano di Emergenza Esterno redatto dalla Prefettura di Lecco nel giugno 2008

### 3.1.1 Generalità

<b>Ragione sociale</b>	SITAB PE S.p.A.
<b>Sede legale</b>	Nibionno (LC), via Nuova Valvassina, 4
<b>Indirizzo stabilimento</b>	via Nuova Valvassina, 4
<b>Comune</b>	Nibionno
<b>Descrizione dell'attività</b>	
<p>L'attività fondamentale dell'Azienda è la produzione di Poliuretano espanso mediante polimerizzazione di toluendiisociato (TDI) (miscela 80-20% di isomaeri 2,4 e 2,6 TDI) con polioli, acqua, catalizzatori e additivi.</p> <p>All'interno dello stabilimento sono presenti le seguenti unità logiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stoccaggio di n. 7 serbatoi TDI bunker interrato</li> <li>2. area di travaso (carico/scarico autocisterne)</li> <li>3. trasferimento del TDI alla macchina di produzione (serbatoio di premacchina)</li> <li>4. reparto di produzione</li> <li>5. stoccaggio poliuretano grezzo (rep. "maturazione")</li> </ol> <p>Di seguito la descrizione dei processi coinvolti:</p> <p><b><u>IMPIANTO DI TRAVASO</u></b></p> <p>Il TDI giunge in stabilimento mediante autocisterne provenienti dall'estero contenenti al massimo 20 ton di prodotto. Il rifornimento dei serbatoi avviene circa 10-12 volte al mese, generalmente nell'arco della mattinata in modo da non interferire con la produzione che avviene nel pomeriggio. L'azienda controlla ogni fornitura di TDI e richiede che ogni carico sia corredato di certificato di analisi. Le autocisterne si recano presso il punto di scarico collocato immediatamente sopra il deposito sotterraneo del TDI. Gli attacchi per lo scarico del TDI sono flangiati e non è possibile confonderli con quelli del poliolo in quanto questi ultimi sono del tipo a baionetta. Preliminarmente allo scarico l'operatore addetto verifica il contenuto dei serbatoi di stoccaggio, tramite gli appositi indicatori di livello, al fine di stabilire la destinazione del TDI in arrivo. Lo scarico delle autocisterne avviene con innescamento a vuoto nella fase iniziale e dunque procede per gravità con aspirazione dei vapori a ciclo chiuso. Lo sfiato dei serbatoi viene abbattuto in torre con soluzione di polipropilenglicole (PPG).</p> <p><b><u>STOCCAGGIO DEL TDI IN BUNKER INTERRATO</u></b></p> <p>Lo stoccaggio del TDI avviene in un bunker chiuso ad atmosfera controllata interrato in cui sono presenti sei serbatoi (e uno di riserva) che hanno la seguente capacità:</p> <p>SRT1 da mc 25; STR2 da mc 25 (di emergenza sempre vuoto) SRT3 da mc 24; SRT4 da mc 25; SRT5 da mc 35; SRT6 da mc 38; SRT7 da mc 14;</p> <p>La capacità geometrica totale del deposito è 161 mc. (+25 mc di riserva= 30 ton nette di riserva). Il massimo riempimento di ciascun serbatoio è del 90% e la capacità effettiva del deposito è di 198 ton di contenuto netto.</p>	

### **TRASFERIMENTO DEL TDI NEL REPARTO DI PRODUZIONE IN SERBATOIO DI PREMACHINA**

Giornalmente prima dell'inizio della produzione viene trasferita una quantità di TDI (circa 9mc) dai serbatoi di stoccaggio al serbatoio di premacchina in prossimità della macchina schiumatrice tramite pompe e linee fisse nei serbatoi di alimentazione. Il serbatoio di premacchina è stato recentemente confinato per evitare la dispersione dei vapori di TDI nel reparto.

A fine giornata il serbatoio viene vuotato e il TDI torna ai serbatoi di stoccaggio.

### **PRODUZIONE DEL POLIURETANO PER SCHIUMATURA, IN BLOCCHI DI SEZIONE 2\*1,2 M E LUNGHEZZA VARIABILE**

La capacità produttiva tipica di POLIURETANO è di 30 ton per batch (il quantitativo varia in base al tipo di prodotto richiesto, per la diversa densità della schiuma).

Il poliuretano espanso si ottiene facendo reagire una resina costituita da Poliolo Polietere e TDI (Toluendiisocianato) con aggiunta di acqua che, a seguito della formazione di Anidride carbonica gassosa, espande la massa. Il catalizzatore per la reazione Poliolo – TDI è Ottoato Stannoso mentre quello per la reazione acqua – TDI è, nella maggior parte dei casi, una miscela già pronta di DMEA (Dimetil Etanol Ammina) 80% e DABCO (Diazobisciclo Ottano) 20%. Le reazioni avvengono a temperatura e pressione ambientali in tunnel dotato di aspiratori per l'evacuazione della CO<sub>2</sub> calda che lascia la massa reagente. Le temperature iniziali dei reagenti variano da 19 a 22°C. Le temperature raggiunte dal prodotto di reazione (poliuretano espanso) variano dai 110 ai 150°C secondo la formulazione adottata.

Le varie materie prime sono prelevate dai relativi serbatoi e inviate, tramite pompe dosatrici e linee, alla schiumatrice. I tratti terminali delle linee sono flessibili. Sulla testa della macchina avviene la miscelazione dei prodotti reagenti e nel contempo la reazione di processo con produzione di schiuma poliuretanic. La miscela reattiva viene stesa su un nastro continuo di carta che viene trainato a velocità costante.

L'anidride carbonica svolta dalla reazione chimica fa gonfiare la massa di reazione fino all'altezza di 100-110 cm; la massa di reazione viene contenuta ai lati da due rotoli di carta in modo da ottenere dei blocchi di espanso a forma di parallelepipedo. La solidificazione della massa (Full-Rise) avviene alla fine dei piani di colata dopo circa 6/7 metri dal punto di deposito del liquido uscente dal miscelatore dei reagenti. I piani sono lunghi circa 2,1 metri sui quali la massa viene depositata in modo continuo da un distributore mobile, da destra a sinistra e viceversa.

### **TAGLIO DEI BLOCCHI DI POLIURETANO ESPANSO IN LUNGHEZZA MASSIMA DI 6 M**

#### **MATURAZIONE E DEPOSITO PRODOTTO FINITO**

Il prodotto finito in blocchi è trasportato tramite linee di trasferimento a rulli nel reparto "maturazione" ove viene controllata, tramite sonde inserite nei blocchi, la massima temperatura raggiunta nella fase di maturazione. Infatti la reazione è esotermica e raggiunge temperature elevate al centro della massa di reazione (anche oltre 100°C). Nella parte superficiale rimane di poco superiore alla temperatura ambiente.

#### **CAPACITÀ DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO**

- Serbatoi di stoccaggio nel Bunker 161mc: 198 ton
  - Serbatoio di premacchina confinato: 10mc giornalmente riempito con 9mc di TDI: 10 ton
  - tubazioni di trasferimento da serb. di stoccaggio a serb. Premacchina: 100 lt 0.1 ton
  - tubazioni di trasferimento di premacchina a macchina schiumatrice: 0.06 ton
- Consumo annuo di TDI: 200 – 2300 ton/anno = circa 92 movimentazioni annue.  
Produzione di poliuretano espanso: 10900 ton/anno

**POLIURETANO ESPANSO CARDIO AIRLESS CO2 FROTHING**

Impianto di produzione di poliuretano espanso a bassa densità, denominato *CarDio Airless CO2 frothing*, che prevede l'utilizzo di anidride carbonica in fase liquida. Tale processo avviene miscelando i reagenti (TDI, Poliolo, acqua, catalizzatori, additivi e coloranti) con anidride carbonica liquida ad alta pressione. Nel cortile esterno prospiciente alla parete perimetrale del fabbricato I, denominato reparto di schiumatura, è presente un serbatoio di anidride carbonica di 6 m<sup>3</sup>. Per il processo è utilizzata una testa miscelatrice funzionante a pressione di esercizio compresa tra 10 e 15 bar.

**DEPOSITO DEI POLIOLI**

Presenza di serbatoi fuori terra ad asse verticale in locale condizionato.

Per quanto detto le attività soggette al D.Lgs. 105/2015 sono tutte quelle ove vi è presenza libera di TDI, che praticamente consistono nello stoccaggio della materia prima e nella reazione di produzione delle schiume poliuretatiche.

Tutte le restanti attività non comportano infatti l'uso di sostanze pericolose.

Nella stessa area sono svolte attività ausiliarie e di servizio per l'attività produttiva e precisamente:

**IMMAGAZZINAMENTO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI**

**PRODUZIONE DI SERVIZI TECNOLOGICI AUSILIARI**

**LABORATORIO DI CONTROLLO QUALITÀ CSQ.**

L'azienda rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015 e s.m.i., come stabilimento di soglia superiore, per manipolazione, utilizzo e stoccaggio di Toluendiisocianato in quantità superiori ai limiti di soglia 3, pari a 100 ton.

### 3.1.2 Pericolosità

<b>Classe D.Lgs. 105/2015</b>	Stabilimento di soglia	Inferiore		Superiore	<b>X</b>	
<b>Data ultima Comunicazione</b>	Maggio 2016					
<b>Classe di pericolosità ambientale</b>	Bassa		Media	<b>x</b>	Alta	
<b>classe sismica del comune</b>	<b>Zona 3</b>					
<b>Classe di rischio idraulico-idrologico</b>	Nessuna					
<b>Classe di pericolosità idraulica</b>	Nessuna					
<b>Classe di stabilità meteo:</b>	2F					
<b>Composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti</b>						
(dati forniti dall'azienda)						
Nome	Categoria di pericolo		Limite di soglia (t)		Q.max presente	
			Inferiore	Superiore	(t)	
Toluenediisocianato	H1	TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione		10	100	163,5
<b>Natura dei pericoli</b>						
2,4 toluenediisocianato e 2,6 toluenediisocianato: sostanza liquida molto tossica in caso di inalazione dei vapori. Inoltre può essere rilasciato acido cianidrico (HCN) in caso di combustione del poliuretano.						

### 3.1.3 Risultati dell'Analisi di Rischio fornita dal Gestore: eventi territoriali

SITAB PE S.p.A.				Elevata let.	Inizio Let.	Lesioni irrev.	Lesioni rev.
			esplosione	0,3 bar	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar
			incendio	12,5 kw/m <sup>2</sup>	7 kw/m <sup>2</sup>	5 kw/m <sup>2</sup>	3 kw/m <sup>2</sup>
			rilascio tox	LC50		IDLH	
			flashfire	LEL	1/2 LEL		
Scen.	Descrizione	Top	Tipo evento	1	2	3	4
1	<b>Sviluppo di fumi di combustione tossici in seguito a incendio nel reparto maturazione blocchi poliuretano</b>  Viene considerata l'ipotesi di incendio nel reparto maturazione con sviluppo di acido cianidrico	1	Rilascio tossico	n.r.		n.r.	
2	<b>Sviluppo di fumi di combustione tossici in seguito a incendio nei magazzini di deposito blocchi poliuretano</b>  Viene considerata l'ipotesi di incendio nei magazzini con sviluppo di acido cianidrico	2	Rilascio tossico	n.r.		n.r.	
3	<b>Sviluppo di fumi tossici per incendio di cloruro di metilene e TDI nell'area confinata di reparto</b>	--	Si ritiene estremamente improbabile l'ipotesi di incendio nell'area di confinamento del reparto, considerando l'assenza di sostanze facilmente infiammabili e le precauzioni e le sicurezze adottate dall'azienda.				
4	<b>Rilascio di toluenediisocianato (TDI) da autobotte in fase di travaso</b>	--	Le modalità operative adottate dall'azienda per lo scarico da autobotte per gravità dopo innesco della tubazione con un leggero vuoto, rendono questo scenario trascurabile dal punto di vista della pericolosità, in quanto il quantitativo di TDI che può fuoriuscire anche in caso di errori è minimo.				
5	<b>Rilascio di toluenediisocianato (TDI) da serbatoi di stoccaggio o da tubazioni in bunker</b>	3	Rilascio tossico	Il rilascio resta confinato all'interno del bunker, a tenuta di vapori TDI. L'aria viene quindi convogliata a scrubber per l'abbattimento dei vapori tossici			
6	<b>Rilascio di toluenediisocianato (TDI) in area reparto</b>	--	Il rilascio resta confinato all'interno dell'area confinata, a tenuta di vapori TDI. L'aria viene quindi convogliata a scrubber per l'abbattimento dei vapori tossici				
7	<b>Rilascio di toluenediisocianato (TDI) durante il processo</b>	4	Rilascio tossico	n.r.		n.r.	

Tab 1: Allegato C5 – ipotesi incidentale del RdS – D.lgs. 105/2015 redatto in data 19 settembre 2015

### 3.1.4 Ulteriori informazioni relative a SITAB P.E. S.p.A.

<b>Informazioni sulla Pianificazione di Emergenza</b>
---

<p>Il piano di emergenza interno (PEI) è aggiornato alla data 22/07/2016 rev 37. Il PEI in vigore prevede procedure specifiche per gli incidenti rilevanti che coinvolgono il TDI (quali sversamenti di TDI da autobotte sul piazzale o all'interno del bunker interrato o dal serbatoio premacchina), nonché per incendio del poliuretano nel reparto maturazione o nei reparti di stoccaggio e taglio. Sono contemplati anche gli scenari di perdite di poliolo, di cloruro di metilene e di sostanze chimiche contenute in fusti e cisternette nel deposito dedicato.</p>
--

<p>È stato approvato il piano di emergenza esterno (PEE) definitivo per lo stabilimento da parte della prefettura di Lecco nel giugno 2008, non ancora aggiornato ai sensi dell'articolo 21 comma 6 del D.Lgs. 105/2015 a carico della TG di Lecco, dopo la rivalutazione delle aree di danno a seguito della presentazione degli ultimi due RdS datati 2010 e 2016. La ditta nel 2016 ha assolto all'obbligo della notifica di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 105/2015.</p>
--

<p>Tuttavia, dal 2008 a oggi, non sono intervenute modifiche tali da costituire aggravio del preesistente livello di rischio. Inoltre l'azienda ha adottato misure tecniche e gestionali tali da ridurre gli scenari e le aree di rispetto a quelle riportate nel PEE del 2008.</p>
---

<b>Altre informazioni</b>
---------------------------

<p>Lo stabilimento è in possesso di un Sistema di Gestione Sicurezza aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015.</p>
--

### 3.1.5 Valutazioni di Compatibilità Territoriale

Considerato che, in funzione di quanto dichiarato nel proprio RdS, non risultano raggiunti i valori di soglia dei Top Event analizzati, le attività svolte all'interno dello stabilimento risultano compatibili con il territorio circostante.

## 3.2 SICOR s.r.l.

### 3.2.1 Generalità

<b>Ragione sociale</b>	SICOR s.r.l.
<b>Sede legale</b>	Bulciago, Via Briantea, km 36 n. 83.
<b>Indirizzo stabilimento</b>	Via Briantea, km 36 n. 83.
<b>Comune</b>	Bulciago
<b>Descrizione dell'attività</b>	
<p>Lo stabilimento SICOR S.r.l. è uno stabilimento per la produzione di principi attivi farmaceutici.</p> <p>Produce intermedi e principi biologicamente attivi destinati al mercato dell'industria farmaceutica. L'azienda lavora per campagne ed in funzione delle esigenze di mercato. Le produzioni allo stato attuale appartengono alle categorie degli antinfiammatori, antipertensivi, anti-Parkinson, antiaritmici, antivirali, ormonali, trattamento osteoporosi, betabloccante, trattamento iperattività. I principi attivi sono ottenuti a partire dalle diverse materie prime e ausiliarie con campagne batch su tre reparti di produzione.</p> <p>All'interno dello stabilimento sono presenti le seguenti unità logiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 reparti di produzione</li> <li>2. parco serbatoi interrato con solventi</li> <li>3. parco serbatoi fuori terra per rifiuti liquidi</li> <li>4. deposito fusti non infiammabili (sotto tendostruttura metallica con teli in materiale plastico)</li> <li>5. serbatoi fuori terra per materie prime/intermedi/rifiuti in adiacenza ai reparti produttivi</li> <li>6. serbatoi fuori terra per materie prime/intermedi/rifiuti non adiacenti ai reparti produttivi</li> <li>7. magazzini materie prime</li> <li>8. magazzino prodotto finito</li> <li>9. impianto di depurazione</li> <li>10. combustore fumi</li> <li>11. camere di finissaggio</li> <li>12. laboratorio controllo qualità e ricerca e sviluppo</li> <li>13. centrale termica</li> <li>14. centrale frigorifera</li> <li>15. palazzina uffici</li> </ol> <p>In generale la tecnologia di base adottata nella conduzione della sintesi dei principi attivi può essere schematizzata nelle seguenti fasi operative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. carico dei solventi di reazione nei reattori di sintesi</li> <li>2. carico dei reagenti nei reattori</li> <li>3. sintesi a più steps per l'ottenimento di prodotti intermedi o finiti</li> <li>4. centrifugazione del prodotto cristallizzato</li> <li>5. confezionamento dei prodotti intermedi o finiti</li> </ol>	



---

Di seguito si elencano le sostanze che contribuiscono in termini quantitativi al superamento della soglia di assoggettabilità all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. come da notifica aggiornata dal gestore nel mese di marzo 2018.

**Si ritiene comunque necessario richiedere allo stabilimento di mettere in indirizzo le comunicazioni di cui a Ispra tramite l'Allegato 5 al D.Lg.s. 105/15 anche il Comune di Nibionno**

### 3.2.2 Pericolosità

Classe D.Lgs. 105/2015	Stabilimento di soglia	Inferiore	X	Superiore	
Data ultima Comunicazione	Marzo 2018				
Classe di pericolosità ambientale	Bassa		Media	X	Alta
Classe sismica del comune	Zona 3				
Classe di rischio idraulico-idrologico	Nessuna				
Classe di pericolosità idraulica	Nessuna				
Classe di stabilità meteo:	2D				
Direzione dei venti	Sud-Est				

CATEGORIE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE						
All. I parte 1 Direttiva CEE/CEA/CE 4 luglio 2012, n. 18						
Composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti						
(dati forniti dall'azienda)						
Nome	Stato fisico	Q max presente (t)	Categoria di pericolo	Limite di soglia (t)		Q.max tot presente (t)
				Inferiore	Superiore	
SEZIONE <H> PERICOLO PER LA SALUTE						
CIANURO DI SODIO	Solido	3,0	H1 Tossicità acuta Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	8,9
FOSSORO TRICLORURO	Liquido	2,4				
ANIDRIDE ACETICA	Liquido	3,5				
SODIO TETRAIDROBORATO	Solido	3,5	H2 Tossicità acuta Categoria 2, tutte le vie di esposizione Categoria 3, esposizione per inalazione	50	200	93,2
VERAPAMIL HCL	Solido	1,2				
BUTILAMMINA	Liquido	16,0				
4-DIMETILAMINO-PIRIDINA (DMAP)	Liquido	15,0				
ATOMOXETINA CLORIDRATO	Solido	2,0				
EPICLORIDRINA	Liquido	25,0				
MONOISOPROPILAMMINA	Liquido	30,0				
METIL BROMURO	Gassoso	0,5				

SEZIONE <P> PERICOLI FISICI						
MONOISOPROPILAMMINA	Liquido	30	<b>P5a LIQUIDI INFIAMMABILI</b> -Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilità <= 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	10	50	30
ANIDRIDE ACETICA	Liquido	3,5	<b>P5c LIQUIDI INFIAMMABILI</b> Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	767,6
BUTILAMMINA	Liquido	16				
EPICLOROIDRINA	Liquido	25				
ACETONE	Liquido	110				
ETANOLO	Liquido	10				
ALCOOL ISOPROPILICO	Liquido	110				
TOLUENE	Liquido	85				
ACIDO ACETICO	Liquido	25				
ACETATO DI n-BUTILE	Liquido	5				
tert-BUTANOLO	Liquido	10				
2-FLUORO-TOLUENE	Liquido	5				
ALCOOL SEC BUTILICO	Liquido	24				
ETIL ACETATO	Liquido	22				
TRIEILOORTOFORMIATO	Liquido	4				
TRIEILAMMINA	Liquido	0,1				
KB2	Liquido	21				
DIMETILFORMAMIDE -DMF	Liquido	27				
MISCELA SOLVENTI – PR17	Liquido	180				
SCARTI ACQUOSI LAB– B019	Liquido	70				
DAB recupero	Liquido	15				
METIL BROMURO	Gassoso	0,5	<b>P2 GAS INFIAMMABILI</b>	10	50	1
METIL CLORURO	Gassoso	0,5	Gas infiammabili, categoria 1 o 2			
ACIDO PERCLORICO --SOLUZIONE AL 72%--	Liquido	0,1	<b>P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI</b> Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	0,9
PERMANGANATO DI POTASSIO	Solido	0,8				

SEZIONE <E> PERICOLI PER L'AMBIENTE						
CIANURO DI SODIO	Solido	3	E1 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO  categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200	68,3
METIL BROMURO	Gassoso	0,5				
AMMONIACA SOL. 28%	Liquido	35				
SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO	Liquido	18				
DHEA	Solido	3				
DHEA-NPG	Solido	3				
EA-NPG	Solido	5				
PERMANGANATO DI POTASSIO	Solido	0,8	E2 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO  categoria di tossicità cronica 2	200	500	22,5
4-DIMETILAMINO-PIRIDINA (DMAP)	Liquido	15				
ATOMOXETINA CLORIDRATO	Solido	2				
DIOLO	Solido	1,5				
NABUMETONE	Solido	4				
SEZIONE <O> ALTRI PERICOLI						
POTASSIO TERT BUTOSSIDO	Solido	1,8	O1 SOSTANZE O MISCELE CON INDICAZIONE DI PERICOLO EUH014	100	500	4,2
FOSFORO TRICLORURO	Liquido	2,4				
SODIO TETRAIDROBORATO	Solido	3,5	O2 SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, LIBERANO GAS INFIAMMABILI  categoria 1	100	500	3,5
FOSFORO TRICLORURO	Liquido	2,4	O3 SOSTANZE O MISCELE CON INDICAZIONE DI PERICOLO EUH029	50	200	2,4

<b>SOSTANZE PERICOLOSE SPECIFICATE</b>					
All. I parte 2 Direttiva CEE/CEA/CE 4 luglio 2012, n. 18					
<b>Composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti</b>					
(dati forniti dall'azienda)					
Nome	Stato fisico	Categoria di pericolo	Limite di soglia (t)		Q.max tot presente (t)
			Inferiore	Superiore	
IDROGENO	Gassoso	P2	5	50	0,02
ACIDO CLORIDRICO	Gas liquefatto	H2	25	250	1,6
GAS LIQUEFATTI INFIAMMABILI, CATEGORIA 1 O 2 (METANO)	Gassoso	P2	50	200	0,1
ACETILENE	Gassoso	P2	5	50	0,03
METANOLO	Liquido	H2 – P5c	500	5000	12
PRODOTTI PETROLIFERI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI (GASOLIO)	Liquido	E2	2500	25000	6,5
AMMONIACA –ANIDRA--	Gassoso	H2 – P2 – E1	50	200	0,5

### 3.2.3 Risultati dell'Analisi di Rischio fornita dal Gestore: eventi territoriali

SICOR s.r.l.				Elevata let.	Inizio Let.	Lesioni irrev.	Lesioni rev.
			esplosione	0,3 bar	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar
			incendio	12,5 kw/m <sup>2</sup>	7 kw/m <sup>2</sup>	5 kw/m <sup>2</sup>	3 kw/m <sup>2</sup>
			rilascio tox	LC50		IDLH	
			flashfire	LEL	1/2 LEL		
TOP	Descrizione	*	evento	1	2	3	4
1	14b - Rilascio gas Metano da circuito di fabbr. (media P)	<b>P</b>	Jetfire	n.r		5 m	8 m
2**	12a - Rilascio liquido pericoloso da Tubazione (Metanolo)	<b>P</b>	Poolfire	12 m		17 m	21 m
3	10b - Rilascio di liquido pericoloso per rottura meccanica grave di un serbatoio di stoccaggio a Patm (MIPA)	<b>P</b>	Rilascio tossico	n.r		21 m	
4**	7a - Rilascio di gas tossici e infiammabili per perdita da bombola o bombolone NH3	<b>P</b>	Rilascio tossico	n.r		76 m	
5**	13a - Rilascio di gas tossici e infiammabili per rottura di una linea (HCl da bombolone)	<b>P</b>	Rilascio tossico	n.r		585 m	
6	13b - Rilascio di gas tossici e infiammabili per rottura di una linea (CH3Br)	<b>P</b>	Rilascio tossico	5 m		28 m	
7**	20a - Rilascio di liquidi pericolosi (T, F) per rottura flessibile durante il travaso in serbatoio fuori terra (Epicloridrina)	<b>P</b>	Rilascio tossico	n.r		54 m	
8	20b - Rilascio di liquidi pericolosi (T, F) per rottura flessibile durante il travaso in serbatoio fuori terra (Monoisopropilammina)	<b>P</b>	Rilascio tossico	5 m		22 m	
9	12b - Rilascio liquido pericoloso da tubazione (Toluene)	<b>P</b>	Rilascio tossico	7 m		32 m	
10	10b - Rilascio di liquido pericoloso per rottura meccanica grave di un serbatoio di stoccaggio a Patm (MIPA)	<b>P</b>	Rilascio tossico	n.r.		26 m	
11**	12c - Rilascio liquido pericoloso da tubazione (Epicloridrina)	<b>P</b>	Rilascio tossico	n.r.		43 m	

(\*) P = Puntuale, L = Lineare, A = Areale

(\*\*) Nella notifica sono riportati i valori raggiunti dagli scenari incidentali in condizioni meteo D5 e F2. Nella presente tabella sono riportati a fine conservativo i valori in condizioni F2 essendo i più alti.

(\*\*\*) Nelle informazioni ricevute non sono riportati i valori corrispondenti alla 2° soglia

### 3.2.4 Valutazioni di Compatibilità Territoriale

Considerato che la distanza minima dello stabilimento SICOR S.r.l. dai confini del comune di Nibionno è pari a c.a. 1650 m e che la quarta soglia di danno per i rilasci tossici non è di interesse per la pianificazione territoriale, in funzione dei valori sopra riportati si rileva che non esistono eventi che possano impattare sul comune di Nibionno e quindi che risultino di interesse per il presente elaborato RIR per la pianificazione territoriale.

---

## INDICE DELLE TABELLE

<b>Tabella 1</b> - Categorie territoriali ex D.M. 9/5/2001.....	11
<b>Tabella 2</b> - Valori di soglia.....	14
<b>Tabella 3</b> - Categorie territoriali compatibili in presenza di variante urbanistica.....	16
<b>Tabella 4</b> - Categorie territoriali compatibili in assenza variante urbanistica .....	17
<b>Tabella 5</b> - Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti .....	18
<b>Tabella 6</b> - Categorie territoriali compatibili per depositi nuovi.....	18
<b>Tabella 7</b> - Categorie di danno ambientale.....	20
<b>Tabella 8</b> - Classe di pericolosità ambientale.....	21

## INDICE DELLE FIGURE

<b>Figura 1</b> – Inquadramento territoriale stabilimenti RIR.....	25
--	----